Il Sole 24 ORE PLUS

Assicurazioni. Disclosure del beneficiario? Decide il giudice

Verso la soluzione della distonia tra Garante privacy e giurisprudenza

Lo dico o non lo dico? Faccio il nome o taccio? Un dilemma che da anni le compagnie assicurative si trovano a dover affrontare allorquando un erede chiede di conoscere il nome del beneficiario di una polizza sottoscritta dal cosiddetto de cuius o (in termini meno scaramantici) da una persona defunta. Come è noto i contratti assicurativi fuoriescono dall'asse ereditario e vengono quindi spesso utilizzati per disporre importanti elargizioni a persone non legate da parentela (comprese amanti e badanti). Tra l'altro il tutto viene spesso fatto con compagnie lussemburghesi, irlandesi o del Liechtenstein. Le polizze sono un ottimo strumento anche per evitare le tasse di successione che, quando non ci sono legami di parentela, sono abbastanza pesanti.

Tuttavia gli eredi legittimi non gradiscono. Può capitare infatti che l'erede di un assicurato deceduto chieda alla compagnia di comunicargli il nome del beneficiario di polizza. Normalmente questa richiesta è sottesa ad una verifica circa il rispetto delle quote di legittima e ad una eventuale azione di riduzione.

La compagnia però non può comunicare il nominativo in quanto i pareri resi in materia dal Garante sono tutti contrari alla comunicazione. La giurisprudenza invece si esprime normalmente nel senso opposto: la compagnia deve comunicare il nominativo.

Nell'incertezza determinata da un quadro così contraddittorio, la compagnia assicurativa si trova spesso ad attendere le iniziative dell'erede che la vedono di regola soccombere.

Viene in aiuto delle compagnie una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (922/22 del 13/9/2022). «Questa nuova sentenza offre una prospettiva diversa e molto interessante. Alla compagnia è necessaria un'autorizzazione del giudice», spiega Matteo D'Argenio dello Studio D'Argenio Polizzi che ha ottenuto la decisione, che continua: «Le imprese assicuratrici possono oggi finalmente uscire dall'impasse data dal contrasto tra le due autorità: non potendo effettivamente comunicare il dato del beneficiario senza il suo consenso, la compagnia può o, meglio, deve farsi autorizzare dal giudice; una volta ottenuta l'autorizzazione, può comunicare il dato all'erede consentendogli in tal modo di ricostruire la gestione e la destinazione del patrimonio del *de cuius*. Tale autorizzazione può essere richiesta una volta che l'assicuratore subisca il giudizio da parte dell'erede. Estendendo tuttavia il principio si deve ritenere che la compagnia possa anche agire di propria iniziativa, risparmiando (e facendo risparmiare all'erede) tempo e mettendosi al riparo da responsabilità. Autorizzazione che, a questo punto, la compagnia può certamente chiedere una volta citata in giudizio (per evitare la soccombenza) – continua D'Argegno – ma che potrebbe domandare anche di sua iniziativa se volesse giocare d'anticipo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIVACY E POLIZZE

Orientamenti a confronto
Comunicazione agli eredi dei dati del beneficiario di polizza. Ogni volta che si è espresso su questa fattispecie, il Garante ha stabilito che vada privilegiata la protezione dei dati del beneficiario e che pertanto la comunicazione vada rifiutata. I giudici ordinari si sono invece pronunciati a più riprese in senso opposto, stabilendo che si debba anteporre il diritto dell'erede, con conseguente obbligo di rendere noti i dati del beneficiario.

Investimenti

Analisi Eiopa
In Italia legami stretti tra banca e assicurazione

Mutui. Secondo il tribunale il floor nei mutui è vessatorio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato